

**AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali**  
**Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale**

**AI SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA'**  
**AMBIENTALE della Regione Emilia Romagna**

epc **Al Presidente della Regione Emilia Romagna**  
**Al Sindaco del Comune di Argenta**  
**Al Sindaco del Comune di Comacchio**  
**Al Sindaco del Comune di Ostellato**  
**Al Sindaco del Comune di Portomaggiore**  
**Al Sindaco del Comune di Alfonsine**  
**Al Sindaco del Comune di Ravenna**  
**Al Presidente della Provincia di Ferrara**  
**Al Presidente della Provincia di Ravenna**  
**ai cittadini della Provincia di Ferrara e di Ravenna**

**Oggetto: Osservazioni in merito a istanza di permesso di ricerca**  
**"LA STEFANINA" presentata da Aleanna Resources LLC ROMA**

**In relazione al progetto sopra descritto, si osserva quanto segue:**

Tutto il progetto, e soprattutto lo studio di impatto ambientale, appare carente nell'analisi dei rischi. Ci si limita apoditticamente che gli impatti ed i rischi ambientali, geologici, idrogeologici, sismici sono "nulli", "non significativi", "trascurabili" senza darne alcuna motivazione efficace all'uso dei suddetti termini.

Nel progetto non vengono dati particolari specifici sulle aree che saranno interessate dall'uso dei Vibroseis, che spesso vengono descritti come "normali macchine agricole", mentre in realtà sono macchina operatrici che possono arrivare al peso di 16 tonnellate ciascuno moltiplicati per il numero di mezzi utilizzati in colonna. A tal fine si osserva come lo studio sia carente sugli effetti dell'utilizzo del suddetto strumento di energizzazione del rilievo sismico attraverso la collocazione di una piastra vibrante ad impulsi di tipo ondulatorio appoggiata al suolo, che potrebbe incidere negativamente anche sulla fauna ed avifauna presente nell'area. Non vengono valutati i fenomeni di risonanza con la vicinanza di un edificio/manufatto che amplifica le oscillazioni; tanto meno sono precise le notizie in merito alle perturbazioni acustiche.

<b>DISTANZE MINIME DI SICUREZZA (m)</b>								
<b>Categorie di Costruzione [def. DIN 4150]</b>	<b>40 % (Low Force)</b>				<b>80 % (High Force)</b>			
	<b>1 Vib</b>	<b>2 Vib</b>	<b>3 Vib</b>	<b>4 Vib</b>	<b>1 Vib</b>	<b>2 Vib</b>	<b>3 Vib</b>	<b>4 Vib</b>
<b>Opere Industriali (cat. 01)</b>	<b>13,0</b>	<b>15,6</b>	<b>19,5</b>	<b>26,0</b>	<b>19,5</b>	<b>26,0</b>	<b>29,9</b>	<b>32,5</b>
<b>Opere Civile Abitazione (cat. 02)</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>26,0</b>	<b>32,5</b>	<b>26,0</b>	<b>32,5</b>	<b>36,4</b>	<b>40,3</b>
<b>Opere Sensibili (cat. 03)</b>	<b>28,6</b>	<b>32,5</b>	<b>36,4</b>	<b>40,3</b>	<b>32,5</b>	<b>44,2</b>	<b>61,1</b>	<b>78,0</b>

**L'IMMAGINE MOSTRA LE DISTANZE MINIME PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE IN ATTO**

La ditta proponente menziona di voler rispettare le distanze indicate anche oltre la soglia di sicurezza normativa ma lascia intendere che è possibile azionare i camion Vibroseis senza limiti in centri urbani ed in presenza di manufatti monumentali e storici escludendo di fatto e come scrive testualmente il proponente: "già in via preliminare la possibilità di eventuali effetti indotti sul patrimonio edificato e sulle strutture presenti sul territorio". Ciò appare già incredibile da affermare se si ha occasione di vedere le immagini dei Vibroseis in azione ma ancor più preoccupante è che non si menzionano eventuali cause intentate da cittadini con danni occorsi da tale pratica e sentenze che abbiano messo in correlazione danni ricevuti con attività di indagine tramite energizzazione del sottosuolo.

E' importante far notare che la tecnica Vibroseis è stata vietata in Avos, Pennsylvania nel 2010 in quanto si è ritenuto che possa danneggiare le infrastrutture presenti nel sottosuolo come fogne e condutture interrato di vario tipo. Chi assicura che questo non possa accadere all'interno della concessione del progetto in esame.

Ritengo si debba applicare il **principio di precauzione** (detto anche *principio precauzionale*), norma in materia di sicurezza dell'ambiente che afferma che "ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile, l'assenza di certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino misure di prevenzione della degradazione ambientale". Per questi motivi ivi espressi, l'istanza della società proponente va rigettata.

Nome STEFANO Cognome GENTILINI

Firma Stefano Gentilini

Indirizzo \_\_\_\_\_

Alfonsine li 2/3/2017